



Data 08/03/2023 Protocollo N° 0129515 Class: C.101.01.1 Fasc.

1 per tot.pag. 2

Oggetto: Trasmissione DDR n. 183 del 29 dicembre 2022: "Limiti temporali alla validità delle ricette per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica"

Ai Direttori Generali
Aziende Ulss
Azienda Ospedale-Università di Padova
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Istituto Oncologico Veneto IRCCS
Azienda Zero

Ai Presidenti regionali
AIOP
ARIS

E p.c. Al Direttore Generale
Area Sanità e Sociale

Con riferimento all'oggetto, si trasmette Il Decreto n. 183 del 29 dicembre 2022 con il quale è stata approvata l'adozione del limite temporale alla validità delle impegnative per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, invitando le SS.LL. a garantire l'applicazione dei relativi contenuti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
Direzione Programmazione Sanitaria
Dr. Claudio Pilerci
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dr. Claudio Pilerci

Dirigente a supporto: dr.ssa Monica Briani
tel. 041 2793596 diretto, 041 2791501 segreteria
e mail ospedaliera.ambulatoriale@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da CLAUDIO PILERCI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Programmazione Sanitaria
San Polo, 2514 – 30125 Venezia
Tel. 0412791501-1502-3513-3756

PEC area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail programmazione sanitaria@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **183** - DEL **29 DIC. 2022**

OGGETTO: Limiti temporali alla validità delle ricette per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali, si approva l'adozione del limite temporale alla validità delle impegnative per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

IL DIRETTORE GENERALE

AREA SANITA' E SOCIALE

PREMESSO che la ricetta medica è un documento, redatto da un medico abilitato e iscritto all'albo professionale, che consente al paziente di prenotare visite specialistiche, esami diagnostici e di poter ritirare o acquistare i farmaci che richiedono una prescrizione medica.

VISTO il Decreto Legislativo del 24 aprile 2006, n. 219 artt. 88, 89 che norma la durata della validità della prescrizione farmaceutica, ovvero in caso di Ricetta Ripetibile stabilisce che la ripetibilità della vendita di medicinali è consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data della compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte; invece in caso di Ricetta non Ripetibile si stabilisce che la validità è limitata a 30 giorni.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, che stabilisce all'art.45, che la validità della ricetta di farmaci stupefacenti appartenenti alla tabella dei medicinali, sezione A di cui all'art.14 del medesimo D.P.R., è limitata a 30 giorni.

DATO ATTO che, a tutt'oggi non esiste una normativa specifica che ponga limiti temporali alla validità delle ricette per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, tranne nel caso di soggetti esenti dal ticket per patologie cronico-invalidanti o malattie rare, per i quali si possono prescrivere sulla stessa ricetta fino ad un massimo di 8 prestazioni dello stesso tipo da eseguirsi presso la medesima struttura in momenti successivi, indicati dal medico prescrivente, entro un periodo massimo di 3 mesi dal momento del rilascio della ricetta stessa.

CONSIDERATO che al fine di adeguarsi al comportamento di molte altre Regioni Italiane, fermo restando quanto sopra esposto, si prevede di fissare la validità della ricetta medica utilizzata per prescrivere visite ed esami specialistici con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) a 2 anni dalla data di prescrizione.

Tale limite temporale, ovviamente, è ridefinito all'atto del contatto tra l'utente e la struttura sanitaria di riferimento ai fini prenotativi: una volta che la prestazione prescritta è stata presa in carico (posta in galleggiamento o prenotata), infatti, la ricetta resta valida fino al momento dell'erogazione, anche se l'appuntamento fosse fissato oltre il termine assegnato. La prescrizione resta valida anche nel caso in cui l'appuntamento, già fissato per l'erogazione della prestazione, debba essere spostato per esigenze del paziente e/o della struttura erogante.

VISTO che la priorità della prestazione è dettata dalla prescrizione, secondo le distinzioni contenute nel Piano Nazionale Liste di Attesa e nei RAO; ciò nonostante, se la prestazione non viene prenotata entro i tempi previsti, perché il cittadino non la utilizza in tempo utile, il codice di priorità decade. In questo caso, per il calcolo della data di scadenza della priorità, farà fede la data di rilascio da parte del prescrittore: passato tale periodo l'utente, se vuole mantenere la priorità prescritta, è tenuto a ritornare dal proprio medico curante per una eventuale rivalutazione clinica.

VISTA la DGR n. 1562 del 06 dicembre 2022 con la quale è stato adottato il modello "Raggruppamenti di Attesa Omogenei (RAO)" e ne sono state approvate le disposizioni operative.

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fissare la validità della ricetta medica utilizzata per prescrivere visite ed esami specialistici con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) a 2 anni dalla data di prescrizione;
3. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.



F.to Dr. Luciano Flor